



**Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa**

## **PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA**

25 Novembre 1993

**Serie "Programma di Azione Immediata", N.4**

Nota: Il presente documento è stato adottato alla 49<sup>a</sup> Seduta Plenaria del Comitato Speciale del Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza a Vienna il 25 novembre 1993 (vedere FSC/Giornale N.49).

DOC.FSC/4/96  
25 novembre 1993  
ITALIANO  
Originale: INGLESE

Gli Stati partecipanti, conformemente al paragrafo 7 del Programma di Azione Immediata, enunciato nella Dichiarazione del Vertice di Helsinki 1992, hanno adottato le seguenti misure:

## **PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA**

### **I. SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

#### **1. Disposizioni generali**

Gli Stati partecipanti scambieranno annualmente le informazioni specificate qui di seguito nei paragrafi 2-5, per assicurare la trasparenza delle intenzioni a medio e lungo termine di ciascuno Stato partecipante alla CSCE riguardanti la consistenza degli effettivi, la struttura, l'addestramento e gli equipaggiamenti delle loro forze armate, nonché la sua politica di difesa e le sue dottrine e bilanci militari; tali informazioni saranno fondate sulle rispettive prassi nazionali e costituiranno la base di un dialogo fra gli Stati partecipanti. Le informazioni verranno fornite a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre due mesi dopo che il bilancio militare, cui si fa riferimento nel paragrafo 5.1, sarà stato approvato dalle competenti autorità nazionali.

#### **2. Politica e dottrina della difesa**

In una dichiarazione scritta, gli Stati partecipanti tratteranno i seguenti temi:

- 2.1 la loro politica di difesa, ivi compresa la strategia/dottrina militare nonché le variazioni che si verificano in tale campo;
- 2.2 le loro procedure nazionali di pianificazione della difesa, incluse le fasi di pianificazione della difesa, le istituzioni che partecipano al processo decisionale nonché le variazioni che si verificano in tale campo;
- 2.3 la loro corrente politica per il personale e le relative variazioni più importanti.

Qualora le informazioni previste in questo comma siano rimaste immutate, gli Stati partecipanti potranno fare riferimento alle informazioni precedentemente scambiate.

#### **3. Pianificazione delle forze**

In una dichiarazione scritta, sotto forma di descrizione generale, gli Stati partecipanti tratteranno i seguenti temi:

- 3.1 la dimensione, la struttura, il personale, i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento e lo spiegamento delle loro forze armate e le principali variazioni previste in tali campi. In vista della riorganizzazione della struttura della difesa in un certo numero di Stati partecipanti, informazioni analoghe saranno fornite su altre forze, incluse le forze paramilitari, su una base volontaria e come appropriato. La portata e lo status delle

informazioni su tali forze saranno riesaminati dopo che il loro status sarà stato ulteriormente definito, nel processo di riorganizzazione.

- 3.2 i programmi di addestramento delle loro forze armate e le variazioni previste in questo campo per i prossimi anni;
- 3.3 l'approvvigionamento dei principali equipaggiamenti e i principali programmi di costruzioni militari sulla base delle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite citato al paragrafo 4, sia in corso o con inizio nei prossimi anni, se previsti, e le implicazioni di tali progetti, accompagnate da spiegazioni, ove appropriato;
- 3.4 la realizzazione delle intenzioni precedentemente comunicate in base al presente paragrafo.

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni fornite, gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad utilizzare grafici illustrativi e mappe, ove possibile.

#### 4. Informazioni su spese precedenti

Gli Stati partecipanti comunicheranno le loro spese per la difesa del precedente anno fiscale sulla base delle categorie riportate nello "Strumento per il rendiconto internazionale standardizzato delle spese militari" delle Nazioni Unite, adottato il 12 dicembre 1980.

Inoltre, essi forniranno qualsiasi appropriata chiarificazione, se necessario, in merito a eventuali discrepanze fra spese e bilanci precedentemente comunicati.

#### 5. Informazioni sui bilanci

La dichiarazione scritta sarà integrata con le seguenti informazioni:

- 5.1 Per il prossimo anno fiscale
  - 5.1.1 le previsioni di bilancio in base alle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite menzionato nel paragrafo 4;
  - 5.1.2 lo "status" del bilancio preventivo.

Gli Stati partecipanti forniranno inoltre le seguenti informazioni, per quanto disponibili:

- 5.2 Per i due anni fiscali successivi al prossimo anno fiscale
  - 5.2.1 le migliori stime disponibili indicando una per una le voci di spesa per la difesa sulla base delle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite menzionato nel paragrafo 4;
  - 5.2.2 lo "status" di tali preventivi.
- 5.3 Sugli ultimi due anni dei prossimi cinque anni fiscali

5.3.1 le migliori stime disponibili specificando il totale e le cifre per le seguenti tre categorie principali:

- spese di esercizio;
- approvvigionamento e costruzioni;
- ricerca e sviluppo.

5.3.2 lo "status" di tali preventivi.

5.4 Dati esplicativi

5.4.1 l'indicazione dell'anno utilizzato quale base per ogni estrapolazione;

5.4.2 chiarificazioni sui dati specificati nei paragrafi 4 e 5, in particolare per quanto riguarda l'inflazione.

## II. CHIARIFICAZIONI, RIESAME E DIALOGO

### 6. Richiesta di chiarificazioni

Per una maggiore trasparenza, ogni Stato partecipante potrà chiedere a qualsiasi altro Stato partecipante chiarificazioni sulle informazioni fornite. I quesiti dovrebbero essere presentati entro un periodo di due mesi dopo la ricezione delle informazioni fornite da uno Stato partecipante. Gli Stati partecipanti faranno ogni sforzo per rispondere esaurientemente e tempestivamente a tali quesiti. Resta inteso che tali scambi vengono effettuati soltanto a titolo informativo. I quesiti e le risposte potranno essere trasmessi a tutti gli altri Stati partecipanti.

### 7. Riunioni annuali per scambi di vedute

Senza pregiudicare la possibilità dello svolgimento di dibattiti ad hoc sulle informazioni e sulle chiarificazioni fornite, gli Stati partecipanti terranno annualmente una riunione dedicata ad un dialogo mirato e strutturato al fine di discutere le questioni relative alla pianificazione della difesa. La Riunione Annuale di Valutazione dell'Applicazione prevista nel Capitolo X del Documento di Vienna 1992 potrebbe essere utilizzata a tale scopo. Tali dibattiti potranno essere estesi alla metodologia della pianificazione della difesa e alle implicazioni derivanti dalle informazioni fornite.

### 8. Visite di studio

Per una maggiore conoscenza delle procedure di pianificazione della difesa nazionale e al fine di promuovere il dialogo, ogni Stato partecipante potrà organizzare visite di studio per i rappresentanti di altri Stati partecipanti alla CSCE per incontrare funzionari delle istituzioni interessate alla pianificazione della difesa e di organi appropriati, quali enti governativi (pianificazione, finanze ed economia), ministeri della difesa, stati maggiori e competenti commissioni parlamentari.

Tali scambi potrebbero essere organizzati nell'ambito della cooperazione e dei contatti militari.

## III. EVENTUALI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

9. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a fornire qualsiasi altra informazione fattuale e documentale relativa alla loro pianificazione della difesa. Ciò potrà includere:

- 9.1 l'elenco e, se possibile, i testi dei principali documenti accessibili al pubblico, in una qualsiasi delle lingue di lavoro della CSCE, che rispecchiano la loro politica di difesa e le loro strategie e dottrine militari;
- 9.2 qualsiasi altro materiale documentale di riferimento, accessibile al pubblico, sui loro piani relativi ai paragrafi 2 e 3, ad esempio, documenti e/o "libri bianchi" militari.

Tali informazioni documentali potranno essere fornite al Segretariato del Centro per la Prevenzione dei Conflitti che distribuirà elenchi delle informazioni ricevute e, su richiesta, le renderà disponibili.

Gli Stati partecipanti hanno deciso che le summenzionate misure, che sviluppano e integrano il paragrafo 16 del Documento di Vienna 1992, sono politicamente vincolanti e entreranno in vigore il primo gennaio 1994.

Per ulteriori informazioni  
sull'Organizzazione per la Sicurezza e la  
Cooperazione in Europa e le sue attività:

Segretariato OSCE  
Kärntner Ring 5-7  
A-1010 Vienna (Austria)  
Telefono: (+431) 514 36-0  
Telefax: (+431) 514 36-99  
E-mail INTERNET address:  
pm-dab@osce.org.at

Per altre copie del presente documento e per  
altri testi pubblicati dall'OSCE:

Ufficio di Praga del Segretariato dell'OSCE  
Rytířská 31  
CZ-110 00 Prague 1 (Czech Republic)  
Telefono: (+422) 216 10-217  
Telefax: (+422) 2422 38 83 or 2423 05 66  
E-mail INTERNET address:  
osceprag@ms.anet.cz